

Roma 20 ottobre 2022

Art. 2 bis del c.d. Decreto Aiuti per l'erogazione dal parte dell'INPS del bonus €. 550,00 ai lavoratori part-time verticali ciclici.

L'INPS con circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 ha di recente impartito disposizioni circa l'applicazione dell'art.2-bis del c.d. Decreto Aiuti (legge 15/7/2022, n. 91).

L'articolo in questione impartisce disposizioni circa l'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità una tantum di € 550,00 dai lavoratori Part-time verticali ciclici in possesso dei requisiti di seguito illustrati.

Ai fini dell'accesso alla predetta indennità il lavoratore part-time verticale, nell'alternanza dei periodi di lavoro-non lavoro riferiti al 2021, deve far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno n. 1 mese e nel complesso dell'intero anno, un periodo di non lavoro non inferiore a n.7 settimane e non superiore a n. 20 settimane.

Il predetto articolo prevede inoltre quale ulteriore requisito che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso dal part-time verticale ciclico, né essere percettore di NASpl, né titolare di pensione.

IL bonus infatti è incompatibile con la pensione A.G.O., Gestione Separata e integrativa, nonché con la c.d. APE sociale.

Il bonus viene erogato dall'INPS a domanda da presentarsi entro il 30 novembre 2022 in via telematica o avvalendosi dei nostri Patronati Encal Cisl.

Venendo ai nostri colleghi di Poste Italiane a contratto part time verticale ciclico, ci risulta che **nella sportelleria** i part-time verticali ciclici esistenti non rispondano ai requisiti richiesti, perché hanno di norma, pause di non lavoro inferiori ad un mese continuativo oppure superiori a 20 settimane.

Nel recapito i part time verticali ciclici hanno, invece, pause di non lavoro superiori alle 20 settimane.

Lavoratori con contratto part-time verticale ciclico **conforme ai requisiti** possono invece essere presenti **nello smistamento (cs/co), nello staff e in D.T.O.**, oltre a quei lavoratori della sportelleria e del recapito che hanno questo tipo di **contratto part time verticale ormai da molti anni** e che, peraltro, non sia stato modificato nel 2021 per effetto della c.d. "clusterizzazione".

Per i conteggi dei periodi di non lavoro richiesti come requisito non rilevano i periodi di lavoro in clausola elastica.

Il bonus viene erogato dall'INPS a domanda da presentarsi entro il 30 novembre 2022 in via telematica o avvalendosi dei nostri Patronati Encal Cisl.

Per eventuali ulteriori chiarimenti vi rinviamo alla lettura della circolare Inps n. 115 del 13 ottobre 2022, che ad ogni buon fine vi alleghiamo in copia.

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA GENERALE